



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTO l'art. 106 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 39;

VISTO il comma 2, primo e secondo periodo, del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 - convertito, con modificazioni, dalla citata legge 13 ottobre 2020, n. 126 - come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

VISTO il proprio decreto dirigenziale del 18 novembre 2021 con il quale sono stati assoggettati alla riduzione di risorse - da applicare in tre annualità a partire dall'anno 2023 - gli enti che non hanno trasmesso la certificazione 2020 entro i termini perentori previsti dal comma 3 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020;

VISTO il proprio decreto dirigenziale del 21 settembre 2022 con il quale sono stati assoggettati alla riduzione di risorse - da applicare in tre annualità a partire dall'anno 2023 - gli enti che non hanno trasmesso la certificazione 2021 entro i termini perentori previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, prevede che le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa prot. n. 49237 del 22 marzo 2023 con la quale sono stati trasmessi gli elenchi degli enti locali che hanno provveduto all'invio delle Certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 e/o per l'anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, per i quali è revocata la sanzione irrogata con i richiamati decreti dirigenziali del 18 novembre 2021 e/o del 21 settembre 2022;

VISTO che con la medesima nota sono stati altresì trasmessi gli elenchi degli enti locali che non hanno provveduto all'invio delle medesime certificazioni entro il 15 marzo 2023, per i quali è confermata la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 e nell'articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020, applicata in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, con i citati decreti dirigenziali del 18 novembre 2021 e/o del 21 settembre 2022;

DECRETA

Art. 1

Determinazione della sanzione

1. Agli enti di cui all'allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente decreto – che hanno trasmesso le certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, è revocata la sanzione irrogata con il decreto dirigenziale del 18 novembre 2021.
2. Agli enti di cui agli allegati 2 – parte integrante e sostanziale del presente decreto – che hanno trasmesso le certificazioni COVID-19 per l'anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, è revocata la sanzione irrogata con il decreto dirigenziale del 21 settembre 2022.
3. Agli enti di cui all'allegato 3 – parte integrante e sostanziale del presente decreto – inadempienti all'invio delle certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, è confermata la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale con la



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

gradualità indicata nell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 e nell'articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020, applicata in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, con il decreto dirigenziale del 18 novembre 2021, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati nei citato allegato 3.

4. Agli enti di cui all'allegato 4 – parte integrante e sostanziale del presente decreto – inadempienti all'invio delle certificazioni COVID-19 per l'anno 2021 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, è confermata la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale con la gradualità indicata nell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 e nell'articolo 1, comma 828, della legge n. 178 del 2020, applicata in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, con il decreto dirigenziale del 21 settembre 2022, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati nel citato allegato 4.

In caso di incapienza delle risorse, si applicheranno le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo quanto disposto con l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 212342 del 3 novembre 2020, e con l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021.

## Articolo 2 Adempimenti

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali procederà alla revoca agli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 delle riduzioni già determinate con i decreti dirigenziali del 18 novembre 2021 e del 21 settembre 2022, nonché alle riduzioni di cui all'art. 1, secondo quanto riportato nei citati allegati 3 e 4 del presente decreto.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 9 maggio 2023

IL DIRETTORE CENTRALE  
Colaiani